



**COMUNE DI ROVESCALA
PROVINCIA DI PAVIA**

**DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 15 DEL 31.03.2022**

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2022

L'anno **duemilaventidue** addi **trentuno** del mese di **marzo** alle ore **21.00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - DELLAFIORE NICOLA	Presente	7- FERRARA BARBARA	Presente	
2 - PALESTRI ALESSANDRA	Presente	8 - VALLE AMEDEO	Presente	
3 - ROSSI STEFANO	Presente	9 - SCABIOSI MARCO	Presente	
4 - CRUBELLATI LUCA	Presente	10 - AGNES SARA	Presente	
5 - ACHILLI FRANCO	Presente	11 - SARCHI PATRIZIA	Presente	
6 - TRAZZI DAVIDE	Presente			

Totale presenti 11

Totale assenti 0

Assiste il Segretario Comunale, **Dott. GIUSEPPE DE LUCA**, presente in modalità video conferenza semplificata, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Sig. NICOLA DELLAFIORE, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2022

La Dott.ssa Lorena Valle, Responsabile dell'area finanziaria, illustra il contenuto della proposta di deliberazione.

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta Comunale n. 36 del 26/03/2020 e 66 del 13/08/2020 aventi ad oggetto "Modifica del vigente regolamento degli uffici e dei servizi. Modalità organizzative delle sedute di Consiglio e Giunta comunali e del lavoro comunale";

DATO ATTO CHE il Consiglio Comunale deve deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di competenza del Comune entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, così come stabilito dall'art. 53, comma 16 della L. 388/2000, dall'art. 172, comma 1, lettera c) del D. Lgs.vo 267/2000 e dall'art. 1 comma 169 della L. 296/2006;

RICHIAMATE:

- l'art. unico, D.M. Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) il quale dispone: "*1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022*";

- l'art. 3, c. 5-sexiesdecies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 il quale dispone: "*5-sexiesdecies. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022.*"

RILEVATO CHE la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 dello scorso 18 febbraio ha chiarito quanto segue: "*(...) atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante*";

VISTI:

- il comma 748, che stabilisce nella misura dello 0,5 per cento l'aliquota di base per l'abitazione principale, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del Consiglio Comunale;
- il comma 749, che fissa in euro 200,00 l'importo della detrazione spettante per l'abitazione principale e relative pertinenze, statuendo che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 616/77;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. "beni merce"), nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento; la stessa disposizione stabilisce che detti fabbricati saranno esenti a decorrere dall'anno d'imposta 2022;

- il comma 752, che consente di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- il comma 754, che stabilisce che l'aliquota di base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO CHE, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

RILEVATO peraltro che il decreto ministeriale previsto dal comma 756 sopra citato non è, alla data odierna, stato ancora emanato e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2022 secondo i criteri già adottati nel 2020 e confermati nel 2021;

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 30/04/2020, come da ultimo modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data odierna;

EVIDENZIATO CHE, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno; in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

RILEVATO che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigenza di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 01.04.2021 con la quale sono state approvate le aliquote della nuova IMU per l'anno 2021;

ATTESO che l'articolazione delle aliquote anche per l'anno 2022 sarà la seguente:

TIPOLOGIA	ALIQUOTA
Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	esente
Abitazione principale categorie A/1 – A/8 - A/9 e relative pertinenze	6,00 per mille
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato da soggetti residenti nel comune di Rovescala, a parenti in linea retta di primo grado, che risiedono e dimorano abitualmente nei suddetti immobili, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune, di cui una adibita a propria abitazione principale.	10,00 per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D (con esclusione cat. D/10)	10,00 per mille
Altri fabbricati	10,00 per mille
Terreni agricoli ed incolti	8,15 per mille
Aree edificabili	10,00 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentali	1,00 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita purché non locati	1,85 per mille

TIPOLOGIA	ALIQUOTA
Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	esente
Abitazione principale categorie A/1 – A/8 - A/9 e relative pertinenze	6,00 per mille
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato da soggetti residenti nel comune di Rovescala, a parenti in linea retta di primo grado, che risiedono e dimorano abitualmente nei suddetti immobili, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune, di cui una adibita a propria abitazione principale.	10,00 per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D (con esclusione cat. D/10)	10,00 per mille
Altri fabbricati	10,00 per mille
Terreni agricoli ed incolti	8,15 per mille
Aree edificabili	10,00 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentali	1,00 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita purché non locati	1,85 per mille

1. di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima.

Stante l'urgenza di provvedere;

con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

P A R E R E DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

Addì, 31.03.2022

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
F.to Dott.ssa Lorena Valle

P A R E R E DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità CONTABILE della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

Addì, 31.03.2022

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Lorena Valle

Fatto, letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to NICOLA DELLAFIORE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. GIUSEPPE DE LUCA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Li'.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. GIUSEPPE DE LUCA

Nello stesso giorno in cui e' stato affisso all'Albo Pretorio, il presente verbale viene comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi del D. Lgs.vo n. 267 del 18.8.2000.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva il N

- per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 .
- immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267

Li' . . .

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. GIUSEPPE DE LUCA

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Li'

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe De Luca